

**STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
TRA
L'UNIONE EUROPEA
E LA BOSNIA-ERZEGOVINA**

**Bruxelles, 26 novembre 2024
(OR. en)**

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione

UE-BA 3852/24

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 2, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

DECISIONE N. ...
DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
UE-BOSNIA-ERZEGOVINA

del ...

**che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente
a norma del protocollo n. 2, appendice A, articolo 17, paragrafo 4,
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra¹ in particolare l'articolo 117,

¹ GU UE L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha accresciuto l'urgenza di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² (rispettivamente "convenzione" e "parti contraenti") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.
- (2) In attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili ("modifica della convenzione") adottata dal comitato misto istituito dalla convenzione in virtù della sua decisione n. 1/2023³, alcune parti contraenti hanno convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione ("parti contraenti applicatrici") su base bilaterale transitoria ("norme transitorie"). Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti applicatrici è già entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ("accordo") è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2 con decisione n. 1/2023 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina⁴. Le norme transitorie figurano nell'appendice A di tale nuovo protocollo n. 4.

² GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

³ Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

⁴ Decisione n. 1/2023 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, dell'11 dicembre 2023, che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU UE L, 2024/245, 18.1.2024 ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/245/oj>).

- (3) Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o hanno adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme transitorie.
- (4) Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina ("parti") riconoscono che il rilascio, la presentazione e la verifica delle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero essere modernizzati.
- (5) Le parti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali adottate durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi di strumenti elettronici e ribadiscono il loro impegno a continuare a collaborare per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("zona PEM")⁵.
- (6) Le parti ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione.

⁵ Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato d'Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Repubblica d'Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

- (7) Le parti hanno convenuto di attuare l'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; affinché i prodotti originari beneficino di tali disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità del protocollo n. 2, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ("accordo"), le parti convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di tale appendice possono essere rilasciate elettronicamente.

Articolo 2

1. La data a partire dalla quale una parte inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in conformità delle procedure di tale parte.
2. A decorrere dalla data specificata nell'avviso di cui al paragrafo 1, le parti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente hanno un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV dell'appendice A del protocollo n. 2 dell'accordo;
 - b) le autorità doganali della parte esportatrice predispongono un sistema online sicuro basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente; e
 - c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentono l'identificazione.

Articolo 3

Una parte può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e ne informa preventivamente l'altra parte. La data di inizio della sospensione è specificata in un avviso pubblicato in conformità delle procedure di tale parte.

Articolo 4

Ai fini della cooperazione amministrativa a norma degli articoli 34 e 35 dell'appendice A del protocollo n. 2 dell'accordo, le parti possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.

Articolo 5

La data a partire dalla quale una parte inizia ad applicare la presente decisione è pubblicata in un avviso in conformità delle procedure di tale parte.

Articolo 6

Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo delle parti sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.

Articolo 7

Poiché le norme transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto istituito dalla convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo che l'ultima delle due parti ha notificato all'altra parte la conclusione delle proprie procedure interne.

Fatto a ..., ...

*Per il consiglio di stabilizzazione e
di associazione
Il presidente*
